



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**

Varese - Ticino olona  
Via Bonini, 1 - 21100 Varese  
Tel. 0332 285289 Fax 0332286301  
<http://www.cnavarese.it>  
email [cna@cnavarese.it](mailto:cna@cnavarese.it)

## **Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**

All'indomani dello scoppio della crisi che, partendo dagli Stati Uniti, si è andata rapidamente diffondendo nei mercati finanziari mondiali, la CNA ha immediatamente sollecitato il Governo ad adottare alcune misure d'urto per mitigare le conseguenze sull'artigianato e le piccole imprese.

L'analisi era sostenuta dalle risultanze dell'indagine relativa alle condizioni di accesso al credito, tempestivamente avviata grazie alla collaborazione degli uffici credito e dei Confidi, da cui emergeva con chiarezza il progressivo disimpegno delle banche ed il deterioramento del credito.

In Italia la crisi finanziaria si sovrappone alle difficoltà derivanti dal rallentamento del ciclo con conseguente ristagno della domanda interna e ridimensionamento degli investimenti, dall'apprezzamento dell'euro, dall'aumento del prezzo delle materie prime, dall'aumento dei tassi di interesse.

Come temuto non sono tardati a manifestarsi i primi effetti sull'economia reale.

"L'effetto ricchezza" e "l'effetto fiducia" hanno ulteriormente peggiorato le *performances* dell'economia italiana che è scivolata nella recessione. I numeri relativi a produzione industriale, ordini, consumi, cassa integrazione, termini di pagamento, disegnano i contorni di una crescente difficoltà i cui confini, la cui durata e la cui profondità sono ancora oggi difficilmente prevedibili.

Ciò nondimeno abbiamo evidenziato con chiarezza che ai provvedimenti varati dal Governo per garantire la stabilità del sistema creditizio si dovessero immediatamente affiancare interventi che operassero su cinque direttrici:

1. *Credito* - facilitare l'accesso al credito per le pmi attraverso il rafforzamento degli strumenti di garanzia pubblica e dei confidi;
2. *Fisco* - ridurre la necessità di ricorrere al credito bancario a breve attraverso: la compensazione dei crediti certi ed esigibili vantati nei confronti della pubblica amministrazione, il versamento dell'IVA dopo l'effettiva riscossione del corrispettivo, la revisione degli studi di settore, la diminuzione degli acconti di imposta, la detraibilità dell'IRAP, l'immediata revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL;
3. *Lavoro* - potenziare il sistema di ammortizzatori sociali al fine di attenuare le forti tensioni che interessano le imprese ed i lavoratori. Incrementare le risorse destinate a fronteggiare la situazione straordinaria, ponendo al contempo le basi per una riforma complessiva del sistema di tutele;
4. *Spesa pubblica* - rilanciare gli investimenti pubblici e privati per migliorare il sistema delle infrastrutture, privilegiando in primis le piccole opere, di immediata cantierabilità e in grado di impegnare direttamente le piccole imprese;
5. *Famiglie* - proteggere il potere d'acquisto e sostenere i consumi privati rimodulando le aliquote e gli scaglioni Irpef per consentire quanto meno il recupero del fiscal drag.

Ritenevamo che l'attuale momento di crisi dovesse essere colto come un'opportunità per progettare interventi strutturali a sostegno dell'economia reale del Paese, compiendo ogni sforzo nella direzione della crescita dell'economia e nell'individuazione di politiche adeguate per recuperare la nostra capacità di competere sui mercati internazionali.

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 28 novembre ha approvato il decreto-legge n. 185 contenente una serie di misure che, in parte, recepiscono diverse proposte formulate dalla CNA, ma la cui efficacia risulta condizionata dalla dimensione delle risorse messe a disposizione e dallo strumento legislativo adottato.

Infatti la decretazione d'urgenza necessita, per essere pienamente operativa, di conversione in legge, di autorizzazione dell'Unione Europea, di decreti attuativi. Il decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre, interviene in particolare sui temi di seguito riportati.

## **CREDITO**

### **Confidi**

Il potenziamento finanziario dei Confidi e l'adozione della garanzia dello Stato è indubbiamente una delle misure più attese.

Il decreto rifinanzia infatti il Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266 con una dotazione pari a 450 milioni di euro ed estende l'operatività del Fondo, oggi utilizzabile solo da Industria e Commercio, anche all'Artigianato. Al tempo stesso, il decreto, integra la composizione del Comitato di Gestione, che delibera sulle domande e sui regolamenti, ai rappresentanti delle organizzazioni dell'artigianato.

Viene altresì prevista una riserva del 30% della nuova dotazione di risorse per gli interventi di controgaranzia a favore dei confidi. La percentuale, benché di gran lunga inferiore alla media delle risorse attualmente utilizzate dai Confidi (circa 85%) appare comunque congrua rispetto alla quota del valore complessivo delle garanzie annualmente rilasciate dagli stessi e rappresenta comunque un argine alla maggiore potenzialità delle banche di accedere alla garanzia pubblica.

Al contrario va segnalata la criticità sottesa alla formulazione utilizzata dal legislatore in merito alla provenienza delle risorse stabilite che potrebbe inficiare la piena disponibilità dei 450 milioni previsti.

Va inoltre evidenziato il rischio dell'inefficacia della garanzia dello Stato, introdotta dal decreto in oggetto, ai fini della ponderazione zero – come definita dall'accordo di Basilea – derivante dalla previsione che essa operi nei limiti delle sole risorse assegnate.

Occorre, infine, rilevare l'assenza di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale dei Confidi per accrescere la loro capacità operativa consentendo di assumere nuove e maggiori garanzie.

### **Banche**

In materia di credito viene prevista la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali.

E' un articolo annunciato e molto importante. Il terzo intervento sulle banche in due mesi. Si tratta della sottoscrizione di obbligazioni, da parte dello Stato, emesse dalle banche per migliorare il loro coefficiente patrimoniale. Ovviamente non è un obbligo ma una possibilità. Le condizioni e i criteri di sottoscrizione di tali obbligazioni saranno noti entro 30 giorni. E' il Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, che dovrà predisporli.

Il sistema del credito, a parte l'enorme carico di responsabilità accumulate in questi anni, deve essere nella condizione patrimoniale e operativa ottimale. Detto questo, è però necessario ribadire con chiarezza l'esigenza di un sistema creditizio autonomo sia nelle scelte strategiche che in quelle operative. Gli interventi dello Stato non possono e non devono in nessun modo, anche indirettamente, mettere in discussione questo principio.

La necessità di patrimonializzare il sistema è considerato un obiettivo talmente urgente che si ipotizza – come già previsto nei due decreti precedenti - che le risorse necessarie possano essere reperite anche attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico.

Le banche che decidessero di avvalersi di tale opportunità dovranno attenersi a determinate condizioni, quali: la sottoscrizione di un protocollo d'intenti - con il Ministero dell'Economia - in ordine alle condizioni di

credito da assicurare alle pmi e alle famiglie, le politiche sulla distribuzione dei propri dividendi, nonché l'adozione di un codice etico. Viene inoltre prevista l'istituzione di un'osservatorio presso le Prefetture con il compito di monitorare il finanziamento dell'economia.

Benché sia condivisibile l'intento di legare l'intervento di salvataggio dello Stato all'impegno di assicurare continuità nell'erogazione del credito, le modalità di controllo individuate appaiono scarsamente efficaci.

## **FISCO**

### **Detassazione della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi**

A decorrere dal 2008, in deroga alla disposizione generale, è riconosciuta la deduzione di una quota dell'IRAP pagata dal reddito d'impresa sia dei soggetti IRES sia dei soggetti IRPEF (benché non espressamente richiamati nella rubrica dell'articolo).

La deduzione dell'IRAP dal reddito d'impresa è, infatti, limitata al 10% della quota di IRAP dovuta con riferimento alla quota di base imponibile riferibile alla componente interessi o costi del personale, al netto delle deduzioni straordinarie comunque previste.

In altre parole, al fine di individuare la quota di IRAP deducibile, occorre prima determinare la quota parte di IRAP riferibile alla componente interessi e la componente costo del lavoro che risulta indeducibile.

Mettere a rapporto la somma dei due valori con la base imponibile IRAP complessiva; applicare questo rapporto all'IRAP dovuta per l'anno e, quindi, prendere questo valore al 10%.

Da quanto sopra indicato è evidente che, con riferimento alle imprese di minori dimensioni, la disposizione è sostanzialmente priva di contenuti effettivi. Infatti, per questi soggetti, le deduzioni forfetarie applicabili determinano una forte riduzione della base imponibile della componente lavoro che rendono pressoché nullo il beneficio.

### **Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo**

Il regime che vincola il contribuente a versare l'imposta sul valore aggiunto solamente all'incasso del corrispettivo, ora limitato alle sole operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, sarà esteso anche alle cessioni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'ambito di impresa, arte o professione. Per la sua attuazione si dovrà attendere sia l'autorizzazione da parte della Commissione Europea che l'attuazione della disposizione ad opera di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il quale, sulla base degli stanziamenti previsti, dovrà individuare il limite di volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti si rende applicabile questo regime di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto.

Il versamento dell'Iva deve essere comunque effettuato se il corrispettivo non è stato ancora incassato decorso un anno solare dall'effettuazione dell'operazione, a meno che il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali esecutive prima del decorso dell'anno solare. Nel qual caso l'imposta diviene esigibile solamente al momento dell'effettivo incasso del corrispettivo.

Le fatture emesse nell'ambito di questo regime di esigibilità devono recare sopra scritto "operazione ad esigibilità differita" e la norma di riferimento. In mancanza la esigibilità differita all'incasso rimane confermata solamente per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.

La disposizione presenta delle incognite. In primo luogo è fondamentale conoscere il volume d'affari realizzato per poter usufruire della disposizione. Oltre a questo va evidenziato che il principio delle disposizioni interne è quello della completa simmetria: l'imposta diviene detraibile nel momento stesso in cui diviene esigibile per il soggetto che emette la fattura.

## **Revisione congiunturale speciale degli studi di settore**

Il decreto prevede la *possibilità* di integrare, previo parere della Commissione Esperti, gli studi di settore applicabili per il 2008 anche in data successiva al 31 dicembre 2008, per determinati settori o aree territoriali. La disposizione, nella sostanza, elimina i vincoli normativi, recentemente inseriti, al fine di dare concretezza all'attività che sta svolgendo la Commissione Esperti per definire le opportune correzioni da apportare agli studi di settore per adeguarli alla situazione congiunturale.

## **Accelerazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni**

Il decreto interviene per la velocizzazione dei rimborsi fiscali richiesti dai contribuenti da oltre 10 anni. Viene, infatti, disposto che le risorse disponibili per il 2008 e il 2009 vengano trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

Non contiene invece adeguate soluzioni per agevolare l'effettiva riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione, problema fortemente sentito dalle imprese. Il decreto si limita a facilitare l'intervento delle imprese di assicurazioni e della SACE S.p.A (quest'ultima ha il compito di assicurare le cessioni degli esportatori italiani) ai fini del rilascio della garanzia da prestare per ottenere la riscossione dei crediti.

## **Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP**

Come già anticipato, con un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate il decreto dispone la riduzione del 3% dell'acconto dovuto per il 2008 dalle società di capitale sia per l'Ires che per l'Irap. Per i soggetti che alla data del 29 novembre 2008, entrata in vigore del Decreto legge n. 185/2008, avessero già provveduto per l'intero al pagamento dell'acconto è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo della riduzione dell'acconto stesso, da utilizzare in compensazione alla prima scadenza utile.

E' inoltre previsto che il 3% non corrisposto vada comunque versato entro il 31 dicembre 2008.

Risulta pertanto evidente che la misura e la portata del dettato normativo depotenziano fortemente, fino ad annullarla, l'efficacia di un provvedimento teso a non sottrarre liquidità alle imprese. Peraltro, la norma determina una discriminazione per le imprese individuali e le società di persone che hanno maggiore difficoltà di accesso al credito.

## **Imposizione sui trasferimenti d'azienda tramite conferimento**

Il decreto aumenta la tassazione dal 12 al 16% sui conferimenti d'azienda effettuati sia in società di capitali che in società di persone intervenendo sull'articolo 176 del TUIR che prevede la neutralità fiscale nel caso di conferimento in società di capitali o in società di persone.

Il predetto incremento si rende applicabile retroattivamente anche per le operazioni di conferimento effettuate nel 2008. Si tratta di un aumento di tassazione che non coglie le esigenze di minore imposizione fiscale in una fase delicata come quella attuale.

## **Rivalutazione volontaria dei titoli e dei beni immobili**

Desta preoccupazione la norma che consente alle imprese di rivalutare il valore dei titoli al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché assumere prudenzialmente come valore quello di presumibile realizzazione rappresentato dalle quotazioni attuali. E' evidente che la disposizione, pur migliorando i bilanci delle imprese, rischia di *"indebolire"* il capitale con plusvalori inesistenti.

Inoltre, viene inserita la possibilità, limitata alle società di capitali e alle società di persone, di rivalutare i beni immobili nel bilancio o rendiconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (generalmente il 2008). La rivalutazione è esclusa per le aree edificabili e per gli immobili che costituiscono beni merce per le imprese edili.

Anche in questo caso la disposizione compie una discriminazione delle imprese individuali, in quanto escluse dalla possibilità di applicare l'istituto della rivalutazione.

## **Abrogazione della trasmissione telematica dei corrispettivi**

Il Decreto prevede l'abrogazione, per i commercianti al minuto e per i soggetti ad essi assimilati, dell'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi. Viene, altresì, soppresso per i titolari di partita IVA l'obbligo, in presenza di importi superiori a 10.000 Euro, di trasmettere per via telematica la preventiva comunicazione degli importi da compensare.

La misura risponde alla necessità di semplificazione più volte sollecitata dalla nostra Confederazione.

## **LAVORO**

Tra i provvedimenti adottati dal Governo spiccano quelli riguardanti il mondo del lavoro. Anche per il cosiddetto "pacchetto lavoro", accanto ad una impostazione complessivamente condivisibile, permangono alcune perplessità in ordine alla tempistica di erogazione, nonché alla congruità delle risorse rispetto alla straordinarietà della crisi.

### **Detassazione delle somme erogate a titolo di incrementi di produttività del lavoro.**

Il decreto proroga di un anno, 1° gennaio – 31 dicembre 2009, le misure sperimentali legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività. Conseguentemente, il beneficio fiscale introdotto con il dl n. 93 del 2008 a favore delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare ovvero reso per prestazioni riconducibili al contratto a tempo parziale, cessa alla data del 31 dicembre p.v.

Nello specifico, il d.l. in oggetto se, da una parte, restringe il campo di applicazione del vigente regime agevolato, dall'altra, allarga le maglie delle fattispecie riconducibili agli incrementi di produttività, prevedendo:

- a) l'innalzamento fino a 6.000 Euro lordi (anziché 3.000) dell'importo complessivo ammesso al beneficio;
- b) l'incremento a 35.000 Euro (anziché 30.000) del reddito conseguito, nell'anno 2008, dal soggetto richiedente la tassazione agevolata;

Pur valutando positivamente l'intervento sulla produttività, in funzione dello sviluppo di una più articolata e diffusa contrattazione di secondo livello, pare opportuno sottolineare che la parziale proroga dell'attuale normativa penalizza principalmente le donne, che in prevalenza scelgono il part-time per meglio conciliare le esigenze lavorative con quelle personali.

### **Potenziamento degli strumenti di tutela del reddito.**

Con specifico riferimento agli strumenti di sostegno del reddito il decreto n.185 interviene apportando positive modifiche all'attuale normativa, in specie per quanto concerne la valorizzazione degli enti bilaterali.

In particolare, sulla scorta della previsione già contenuta nella legge n. 80 del 2005, *i lavoratori sospesi* per crisi aziendali o occupazionali, anche cicliche, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20 % da parte degli Enti Bilaterali, potranno essere ammessi al godimento del trattamento di disoccupazione con requisiti normali e ridotti (in quest'ultimo caso solo per il comparto artigiano), la cui durata massima non potrà essere superiore alle 90 giornate per anno solare.

L'indennità di disoccupazione non trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato con sospensioni programmate e in presenza di contratti a tempo parziale di tipo verticale. Il predetto trattamento non spetta altresì nel caso in cui il lavoratore rifiuti un'offerta di lavoro senza giustificato motivo.

Per i lavoratori interessati dagli strumenti di tutela del reddito sopra richiamati, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 ai cosiddetti ammortizzatori in deroga, risulta in ogni caso, subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela, 90 giornate, previste dalla recente disciplina.

Il decreto 185/2008, prevede inoltre, in via sperimentale, per il triennio 2009 – 2011, a favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre u.s., l'erogazione di un trattamento pari alla disoccupazione ordinaria con requisiti normali - anche in questo caso - subordinatamente ad un intervento da parte degli enti bilaterali pari almeno al 20 %.

Lo strumento di sostegno del reddito interviene nell'ipotesi di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, per i soli lavoratori con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato.

Il datore di lavoro sarà tenuto a dare comunicazione, sia ai servizi per l'impiego che all'INPS, della sospensione dell'attività lavorativa, nonché dei nominativi dei soggetti interessati.

Per ciascuna delle fattispecie sin qui richiamate, il decreto precisa che gli enti bilaterali erogano la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili, mentre dovranno essere stabilite le risorse minime a valere sul territorio nazionale.

Valutiamo favorevolmente il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione che riconosce, inoltre, la centralità degli strumenti bilaterali e, quindi, della specificità del comparto artigiano.

A tal proposito, è evidente che i provvedimenti sopra esaminati si inseriscono nel solco tracciato dalle Parti Sociali dell'artigianato con la sottoscrizione dell'Accordo Interconfederale del 21 novembre u.s.

Tuttavia, per poter dare un giudizio ponderato rispetto all'efficacia delle misure, sarà necessario attendere l'adozione dell'emanando decreto interministeriale (Lavoro e Finanze), cui compete, fra le altre cose, determinare eventuali *limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento* sopra descritto.

La gravità della crisi, come più volte ribadito, necessita di risposte che, anche in termini di risorse, risultino congrue. Non basta porre in essere strumenti condivisibili, occorre creare le condizioni formali e sostanziali affinché essi possano concretamente operare.

### **Ammortizzatori sociali in deroga**

Nel pacchetto di misure anti crisi il Governo interviene anche per quanto riguarda il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, specificando che le risorse finanziarie possono essere utilizzate oltre che per i lavoratori subordinati, anche per gli apprendisti e per i lavoratori somministrati.

In particolare, la proroga per l'anno 2009 della cassa integrazione in deroga, ex art. 2, comma 521, legge n. 244/2007, comporta la necessità di stipulare entro il 20 maggio 2009 le intese a livello territoriale che dovranno successivamente essere recepite da accordi in sede governativa, entro il 15 giugno 2009.

L'erogazione dei trattamenti in deroga, sia come prima concessione che come proroga, è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di "patti di servizio" presso i centri per l'impiego, competenti per territorio.

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in deroga occorre sottolineare due importanti questioni:

1. accanto al finanziamento delle risorse già stanziato con la Finanziaria 2008, è prevista la possibilità di integrare le stesse con una quota, ancora da quantificare, delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate. Permane quindi una situazione di incertezza relativamente alla reale capacità di intervento della misura in una situazione di grande emergenza;
2. il decreto non offre risposte immediate alle difficoltà dovute all'esaurimento, in molte regioni, dei fondi destinati per il 2008 a favore degli ammortizzatori in deroga.

Il decreto prevede, inoltre, il rifinanziamento di due importanti misure:

1. l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Gli incentivi connessi all'assunzione dei predetti lavoratori rappresentano uno strumento di *workfare* indispensabile nell'attuale fase economica.
2. il finanziamento delle attività di formazione svolte nell'esercizio dell'apprendistato. Rileva, tuttavia, che l'entità delle risorse, 80 milioni di Euro, non è sufficiente per rispondere con efficacia alle reali esigenze delle Regioni.

## **Lavoratori a progetto**

Il decreto n. 185 introduce in via sperimentale, per la prima volta nel nostro Paese, una misura a sostegno del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, ex art. 61, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003. Nello specifico, nel triennio 2009 – 2011, al lavoratore a progetto è riconosciuta una somma pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, a condizione che il lavoratore:

- abbia svolto la prestazione lavorativa per un unico committente;
- risulti iscritto in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, con un numero di mensilità accreditate, nell'anno di riferimento, non inferiore a tre;
- abbia conseguito nell'anno precedente un reddito compreso tra 5.000 e 13.800 Euro;
- svolga nell'anno di riferimento attività in zone o settori dichiarate in stato di crisi;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno 2 mesi presso la gestione separata.

Come si può facilmente evincere, il provvedimento in commento pur rappresentando un positivo passo in avanti nel tentativo di estendere il sistema delle tutele anche ad una parte del mondo del lavoro autonomo, si contraddistingue per una eccessiva debolezza in termini di soggetti potenzialmente coinvolti e di risorse stanziare. Queste ultime, infatti, saranno definite dall'emanando decreto interministeriale, quale quota parte delle risorse complessivamente stanziare a copertura degli interventi sin qui trattati.

## **SPESA PUBBLICA**

### **Intervento per la riqualificazione energetica**

In totale controtendenza rispetto all'esigenza di favorire gli investimenti anche dei privati volti alla riqualificazione energetica degli edifici ed al contenimento energetico, il decreto contiene una drastica riduzione dei benefici attualmente accordati.

E' paradossale che un provvedimento varato in funzione anticrisi disponga, di fatto, la forte riduzione dell'attività di un settore innovativo e trainante come quello del risparmio energetico.

Va ricordato che la detrazione del 55% ha rappresentato finora uno strumento efficace di sostegno e rilancio per gli investimenti di efficienza energetica in edilizia fornendo, da un lato, un contributo al raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a rispettare in materia di riduzione delle emissioni climalteranti e dall'altro un importante supporto per lo sviluppo delle imprese che operano nelle numerose attività connesse al settore (installazione, edilizia, produzione di componenti e prodotti per l'edilizia sostenibile etc).

Un settore che, aiutato dalla detrazione fiscale del 55%, ha contribuito alla crescita dell'economia del Paese: infatti le oltre 230.000 domande presentate in due anni, portano a calcolare un volume di 3,3 miliardi di Euro di investimenti in ristrutturazioni ed isolamento di edifici, in installazione di pannelli solari, di caldaie a condensazione e di impianti a maggiore efficienza.

Siamo convinti che il meccanismo previsto dal decreto, eliminando la certezza dell'incentivo (il tetto massimo introdotto è certamente inidoneo a coprire gli investimenti previsti secondo quanto avvenuto nei primi anni di avvio dell'incentivo) e posticipando a giugno 2009 la possibilità di accedere agli stessi, provocherà una drastica riduzione degli investimenti e dunque la crisi del relativo mercato.

## **FAMIGLIE**

Nel decreto-legge ci sono misure per il sostegno delle famiglie, attraverso un bonus straordinario, agevolazioni per i mutui prima casa, interventi per bloccare o ridurre le tariffe dell'elettricità e del gas e la creazione di un Fondo per il credito alle famiglie con nuovi nati.

## **Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza**

Al fine di aiutare le famiglie a basso reddito è stato concesso un bonus straordinario per il solo anno 2009. Il bonus, il cui ammontare varia tra i 200 e 1.000 euro, è tuttavia riconosciuto solamente a coloro che nel 2008 hanno conseguito le seguenti tipologie di reddito:

- lavoro dipendente;
- pensione;
- collaborazioni coordinate e continuative ovvero collaborazioni a progetto, lavoratori soci di cooperative, soggetti impegnati in lavori socialmente utili ed altri redditi assimilati a lavoro dipendente.

Il nucleo familiare al fine di ottenere il beneficio, può aver conseguito anche redditi fondiari, tuttavia per un importo non superiore a Euro 2.500.

E' evidente che dal bonus sono escluse le famiglie che hanno uno o più componenti che hanno conseguito per il 2008 redditi d'impresa o di lavoro autonomo. La norma consente, infatti, una deroga solamente con riferimento ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo occasionali e solamente se conseguiti da familiari fiscalmente a carico ovvero dal coniuge anche non fiscalmente a carico.

Occorre sottolineare due significative criticità:

- o il Bonus non viene riconosciuto ai lavoratori/imprenditori autonomi e professionisti, anche a parità di ogni altra condizione economica e familiare con i lavoratori dipendenti e i pensionati. Non si comprendono pertanto le ragioni oggettive che possano aver portato ad escludere intere categorie produttive dall'accesso a benefici di carattere sociale, per di più erogati per ragioni contingenti, come quelle invocate per l'emanazione del decreto-legge in esame);
- o i sostituti di imposta erogano il bonus secondo l'ordine di ricevimento della domanda e nei limiti del monte ritenute e contributi disponibile nel mese di febbraio 2009.

## **Blocco e Riduzione delle Tariffe**

Il decreto prevede l'intervento dell'Autorità per l'energia, al fine di monitorare l'andamento dei prezzi di energia elettrica e gas rispetto alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi ed un conseguente provvedimento dei Ministeri competenti, da emanare, entro il 28 febbraio 2009, per trasferire tale diminuzione sul costo energetico delle famiglie.

Pur apprezzando l'impegno a costituire per le famiglie le condizioni per una effettiva, certa e cospicua riduzione del prezzo dell'energia, riteniamo grave non aver incluso le piccole imprese che si trovano in una posizione di forte debolezza rispetto ai grandi operatori energetici e necessitano, pertanto, di strumenti di tutela analoghi a quelli previsti per i consumatori domestici.

Viene inoltre introdotta la tariffa sociale sul gas naturale, per le famiglie economicamente svantaggiate, analoga a quella già prevista per l'energia elettrica.

A tal proposito, pur condividendo la necessità delle misure individuate, esprimiamo forte contrarietà circa la previsione di coprire parte di tale onere introducendo un'ulteriore componente tariffaria sulla bolletta dei consumatori non domestici.

Riteniamo in tal senso che un provvedimento di misure volte a rilanciare l'economia del nostro Paese non possa contribuire ad aggravare ulteriormente il costo dell'energia per le imprese.

Appare infine apprezzabile l'impegno a rivedere la disciplina relativa al mercato elettrico con l'obiettivo di ridurre il prezzo per famiglie e imprese.

Riteniamo però generico e poco incisivo il richiamo alle "misure idonee a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia elettrica" che richiederebbe interventi effettivi per realizzare la separazione proprietaria tra le imprese che gestiscono le infrastrutture strategiche energetiche e i soggetti che operano a monte e a valle della filiera, inclusi i servizi post contatore.

## **Mutui**

Il Decreto prevede, dal 2009, e per i mutui stipulati a tasso variabile, un tasso massimo a carico del mutuatario (comprensivo di tutti i costi) pari al 4%. La differenza tra questo tasso e quello applicato dalla banca, sarà a carico dello Stato. Inoltre le banche sono tenute ad applicare il tasso di sconto della Banca centrale europea come tasso di riferimento.

Benché in questa fase abbiamo assistito a diminuzioni del costo del denaro l'intervento tende, in ogni caso, a dare maggiore tranquillità al mutuatario che in questo modo risulterà meno esposto sul piano finanziario.

Appare però difficile immaginare che la norma possa invertire un trend negativo nel settore delle costruzioni.

## **Conclusioni**

Le difficoltà del momento richiedevano interventi tempestivi, mirati ed efficaci.

In merito alla tempestività, come già anticipato in premessa, la situazione avrebbe richiesto misure in grado di produrre effetti immediati e duraturi.

Sarebbe stato quindi preferibile agganciare il provvedimento al pacchetto degli interventi già approvati per il settore bancario in fase di avanzata discussione parlamentare.

Va riconosciuto che le aree oggetto di intervento sono centrate: credito per le imprese, tutele per i lavoratori e sostegno alle famiglie rappresentano tre direttrici fondamentali delle richieste avanzate negli scorsi mesi dalla CNA e recepite dall'azione di Governo.

Manca però una reale spinta della domanda attraverso il rilancio delle opere pubbliche, grandi e piccole.

In merito all'efficacia dei provvedimenti, come evidenziato nell'esame delle singole misure, si rilevano carenze in termini di dotazioni finanziarie e di profondità degli interventi tali da far seriamente dubitare circa la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Troppi rinvii ed incertezze applicative. Talvolta, addirittura, si è inspiegabilmente innestata la retromarcia, eliminando l'effettività di norme che, al contrario, potevano fare la differenza in questa situazione di crisi. Ci si riferisce alla detrazione del 55% sulle spese orientate al risparmio energetico ed al credito d'imposta riferito alle spese di ricerca e sviluppo.

In ogni caso, le risorse destinate al rilancio degli investimenti e dei consumi appaiono insufficienti, seppur nella considerazione del quadro della nostra finanza pubblica, fortemente squilibrato dall'enorme debito che ci trasciniamo dietro e che non consente larghi margini di manovra.

L'Italia rischia però di non riuscire a cogliere appieno l'allentamento dei vincoli di Maastricht, non solo per la necessità di tenere sotto controllo il costo degli interessi sul debito pubblico, ma soprattutto per il fatto che gli eventuali nuovi margini di manovra sul debito sono già ipotecati da due fattori. Il primo è rappresentato dal calo delle entrate, per effetto della recessione economica.

Il secondo dal possibile assorbimento delle risorse pubbliche costituito dagli interventi a sostegno delle banche che si prospettano inevitabili e molto onerosi.

Nella manovra, tuttavia, si individuano diversi elementi positivi, molti dei quali proposti dalla CNA stessa, come il potenziamento della garanzia pubblica, la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali nel sostegno al reddito e la disposizione che prevede l'adeguamento degli studi di settore.